

Il linguaggio dell'avvocato

Massimo Luciani

Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma, La Sapienza. *E-mail:* <massimo.luciani@studiolegaleluciani.it>.

Sunto: Questo saggio esamina la questione dell'importanza della lingua non solo nell'argomentazione, ma anche nel ragionamento dei giuristi. L'idea di fondo è che la lingua in cui ci si esprime sia anche la lingua in cui si pensa, perché la lingua è una componente essenziale dell'identità personale. La garanzia del pluralismo linguistico è dunque essenziale e sono da criticare le ipotesi in cui si cerca di affermare il dominio di una lingua sulle altre. Nel caso specifico dell'avvocato, la lingua viene in considerazione soprattutto per la chiarezza e l'efficienza della comunicazione giuridica. Non si può escludere, però, che talvolta l'oscurità, l'ambiguità e l'incertezza sono intenzionali. Infine, si deve considerare che è difficile parlare di una "lingua dell'avvocato", perché il ceto forense è molto disomogeneo.

Parole chiave: Avvocato. Lingua. Diritto.

Sommario: **1** Della lingua, del Diritto e del parlare nel foro – **2** Un ceto disomogeneo – **3** Questioni di forma – **4** Questioni di argomentazione – **5** Questioni di quantità – **6** La discussione – Fonti citate

1 Della lingua, del Diritto e del parlare nel foro

Nel 1708, nel pieno della polemica sull'imperialismo linguistico gallico, Vico osserva, con sintesi folgorante, che "*linguis ingenia, non linguas ingeniis formari*", traendo da questa premessa alcune non meno folgoranti considerazioni sull'*ingenium/esprit* di italiani e francesi.¹ Più di un secolo appresso, troviamo in alcune riflessioni di Wilhelm von Humboldt del 1820 una delle più incisive descrizioni moderne del rapporto che lega il modo di ragionare alla lingua in cui non solo si parla, ma – appunto – si pensa. "L'uomo è tale attraverso il linguaggio", ma è anche la specifica lingua parlata che lo rende quel che è, dovendosi riconoscere "l'inscindibilità di coscienza umana e lingua".² Infatti, "il pensiero non dipende [...] soltanto dal linguaggio in generale, ma, in certa misura, è determinato anche da ogni singola lingua".³ E, quel che più conta, la diversità fra le lingue "non è una diversità di suoni e di segni, ma

¹ VICO, G. De nostri temporis studiorum ratione. In: *Opere filosofiche*. Firenze: Sansoni, 1971, p. 815.

² Peraltro, prosegue il passo, "per inventare il linguaggio doveva già essere uomo": HUMBOLDT, W. V. Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. Trad. it. di A. Carrano: Sullo studio comparato delle lingue in relazione alle diverse epoche dello sviluppo linguistico. Scritti filosofici. A cura di G. Moretto e F. Tessitore. Torino: UTET, 2007, p. 733.

³ Humboldt (2007, p. 738).

delle stesse visioni del mondo”:⁴ la lingua “deve accompagnare il pensiero”⁵ e lo fa inevitabilmente, perché è in una certa lingua che si pensa. Oggi, infine, chiusosi un Novecento profondamente segnato dall’analisi del rapporto fra linguaggio, lingua e pensiero, abbiamo la testimonianza concreta di una scrittrice di origine indiana, formatasi culturalmente in Inghilterra, che ha deciso, con ferma determinazione, di scrivere in italiano. Per far questo si è completamente immersa nella cultura del nostro Paese: “quando scrivo in italiano, penso in italiano: per tradurre in inglese devo risvegliare un’altra parte del cervello”.⁶

È la consapevolezza dell’intimità del rapporto che lega la lingua e il pensiero a spiegare la grande attenzione delle costituzioni contemporanee per la lingua, un’attenzione che si riflette anche in qualche arresto giurisprudenziale. Così, quando la nostra Corte costituzionale scrive, in una relativamente recente sentenza, che “la lingua [è] un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare”⁷ non fa che prendere atto di un dato incontestabile, che è allo stesso tempo antropologico, culturale, giuridico.⁸ E quando, in forma più prosaica (inevitabile, vista l’aridità dei paradigmi di riferimento) la Corte di giustizia, in base al Regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 (sul regime linguistico della Comunità economica europea e sullo Statuto dei funzionari delle comunità europee), dichiara l’illegittimità dei bandi di concorso per posti nell’Unione redatti in sole tre lingue (inglese, francese, tedesco), perché in tal modo un candidato che non abbia come lingua materna una di quelle di pubblicazione dei bandi sarebbe “svantaggiato rispetto ad un candidato la cui lingua materna fosse una delle tre lingue”, non fa che riconoscere l’importanza della lingua nella fondazione delle *chances* di vita.⁹

Ogni volta che si parla di lingua, insomma, si parla dell’identità del parlante, della sua posizione nella società, della sua concezione del mondo. Non c’è ragione di

⁴ Humboldt (2007, p. 741).

⁵ HUMBOLDT, W. V. Über das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung. Trad. it. di A. Carrano: Sull’origine delle forme grammaticali e il loro influsso sullo sviluppo delle idee. *Scritti filosofici*, cit., p. 769.

⁶ LAHIRI, J. *In altre parole*. Milano: Guanda, 2015, p. 90.

⁷ Sent. n. 88 del 2011.

⁸ A testimonianza dell’attenzione della nostra Costituzione per la lingua sta anche, se si vuole, il fatto che – come è noto – il suo testo fu sottoposto alla revisione di uno studioso di letteratura italiana (non un autentico linguista, per vero) come Pietro Pancrazi. V., sulla vicenda, la documentazione e i saggi raccolti in AA. VV. *Alle origini della Costituzione*. A cura di S. Rodotà. Bologna: Il Mulino, 1998 (se si crede, in quel volume può leggersi, quanto al diverso problema delle vicende giuridicamente rilevanti del testo costituzionale, il mio LUCIANI, M. *Il testo della costituzione*, p. 99 sgg.).

Questione diversa, ovviamente, è quella della storia delle parole impiegate dalle costituzioni o di quelle impiegate sulle costituzioni. Significative riflessioni preliminari al proposito in BAMBI, F. Parole e costituzioni. In: AA. VV. *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*. Firenze: Accademia della Crusca, 2012, p. 11 sgg.

⁹ Grande sezione, 27 novembre 2012, Causa C-566/10 P, *Repubblica Italiana c. Commissione*. Questo precedente è stato recentissimamente confermato da Tribunale dell’Unione europea, Sez. VIII, 24 settembre 2015, Cause riunite T-124/13 e T-191/13, *Repubblica Italiana e Regno di Spagna c. Commissione*.

credere che questo non valga quando si parla della lingua dei giuristi e anzi, in questo caso, sussiste un ancor più generale legame fra la lingua e il diritto, determinato da quella che Paolo Grossi ha definito la loro “affinità strutturale”. Un’affinità risalente al fatto che l’una e l’altro esibiscono “una pari essenziale socialità, una pari essenziale funzione ordinativa della società”.¹⁰ E v’è anche altro. Il diritto si serve della lingua e in buona misura è un fenomeno linguistico:¹¹ se la lingua deve garantire un’efficiente comunicazione,¹² si tratta di comprendere in che senso questo valga quando la lingua è quella del diritto.

Per la verità, quando si parla di comunicazione giuridica, la nozione di efficienza è tutt’altro che scontata: normalmente pensiamo a una comunicazione chiara, inequivoca, capace di rappresentare correttamente al destinatario il pensiero dell’emittente, ma non sempre è così. Talvolta l’oscurità, l’ambiguità e l’incertezza sono intenzionali e la lingua è utilizzata appositamente per velare, non per palesare. Nel mondo del diritto si tratta di un fenomeno frequente. Lo avvertiamo talvolta nelle stesse leggi, quando il compromesso di cui sono frutto è volutamente “apparente” o “impuro”¹³ e il legislatore viola quei principi di “intelligibilità” e “chiarezza” che in Francia il *Conseil constitutionnel* ha da tempo dichiarato di rango costituzionale,¹⁴ ma l’incontriamo soprattutto nel linguaggio forense (al quale – strettamente inteso – mi limito, trascurando il pur importante tema della lingua dell’avvocato nell’attività stragiudiziale), quando una tesi difensiva debole è presentata in modo involuto o è coperta di orpelli proprio per occultarne l’intrinseca fragilità. Qui (per riprendere la classica distinzione baconiana fra *idola fori*, *idola theatri*, *idola specus* e *idola tribus*) non si tratta di pregiudizi diffusi in una comunità di persone o di ambiguità oggettive delle forme di comunicazione, ma di oscurità volute, di labirinti costruiti appositamente per compromettere l’altrui comprensione o consapevolezza. Possiamo valutare atteggiamenti del genere secondo paradigmi morali, qualificandoli come disdicevoli, o dobbiamo limitarci a prenderne atto, perché nel foro conta solo vincere e ottenere il risultato? È questione delicata, che qui mi limito a porre, senza pretendere

¹⁰ GROSSI, P. Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto. *Riv. int. fil. dir.*, 2014, p. 412, ma v. anche ID. Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società. *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, spec. 5.

¹¹ È stato detto che “la conoscenza del diritto, il diritto stesso, hanno bisogno della lingua” (SACCO, R. *Lingua e diritto. Ars interpretandi*, 2000, p. 119), ma opportunamente precisando, subito appresso (*ivi*, 120 sg.), che il diritto è concepibile anche in assenza di una sua espressione linguistica, che – cioè – può esistere un diritto “non detto”. Non a caso, è stato scritto che “il diritto ha bisogno della lingua, perché non è pensabile *ius dicere* senza ricorrere al linguaggio storico-naturale”: CONTE, G. Il linguaggio della difesa civile. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 63.

¹² V. ancora GROSSI, P. Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto. *Riv. int. fil. dir.*, 2014, p. 417.

¹³ La formula del testo riprende scopertamente quella degli *unechte* o *Scheinkompromisse* dei quali (con una buona dose di strumentale capziosità) parlava, come è noto, SCHMITT, C. *Verfassungslehre*. 5. ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1970, p. 31.

¹⁴ un legislatore che, talvolta, “volutamente si nasconde”, parla ZACCARIA, G. Il linguaggio del legislatore. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 33.

¹⁴ V., ad es., rispettivamente, le decc. nn. 99-421 DC del 16 dicembre 1999 e 98-401 DC del 10 giugno 1998.

di risolverla. Ricordo soltanto che l'art. 9, comma 1 (seguito dall'analogo art. 19), del codice deontologico forense vincola l'avvocato alla "lealtà", alla "correttezza" e alla "probità", ma la forma oscura è cosa diversa dalla falsa rappresentazione dei fatti (vietata dall'art. 50 del codice deontologico). E quando Sant'Alfonso Maria de' Liguori, ancora avvocato, scriveva nel proprio personale codice deontologico che l'avvocato non deve "difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti" voleva contemplare anche la forma volutamente oscura tra le modalità "ingiuste" di difesa?

Quale che sia la risposta da dare a questi interrogativi resta il dato di fatto: se "la scrittura giuridica condivide con la scrittura comune almeno due requisiti minimali: un testo deve avere una sua efficacia comunicativa ed è volto a 'ottenere ragione'",¹⁵ nel foro efficienza e chiarezza della comunicazione non sono intese come prestazioni coincidenti. Non sempre, per la lingua forense, "lo scopo principale è quello della comprensibilità",¹⁶ perché tale scopo principale – invece – è la persuasione del giudice¹⁷ e quella chiarezza che è "funzionale a favorire la *qualità della cognizione*"¹⁸ non è sempre funzionale a favorire il successo della persuasione. E anche questa è una delle ragioni della peculiarità del tema, qui affrontato, della lingua dell'avvocato.

2 Un ceto disomogeneo

Esiste una "lingua dell'avvocato"? Perché vi fosse, credo, il ceto forense dovrebbe essere, se non compattamente unitario, almeno omogeneo quanto ai fondamenti della formazione culturale dei suoi componenti. Così, però, non è.

Sono molto diseguali, infatti, sia la formazione scolastica che quella universitaria, sicché non possiamo identificare un patrimonio stilistico comune che consegua ad un – assente – patrimonio culturale altrettanto comune. Non solo: le università non abitano alla redazione degli atti giudiziari e ancor meno insegnano l'arte della

¹⁵ CATTANI, A. Come dirlo? E come non dirlo. In: AA. VV. *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*. A cura di A. Mariani Marini. Pisa: Pisa University Press, 2014, p. 189.

¹⁶ Come ritiene, invece, CERRI, D. Il linguaggio dell'avvocato civilista. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 81.

¹⁷ MADIA JR., T. Il linguaggio dell'avvocato penalista. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 86; COPPI, F. Il linguaggio della difesa penale. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 111. Questione particolare è quella dell'attività consulenziale, nella quale si dovrebbe considerare che l'interesse oggettivo dell'assistito non è quello di sentirsi dire che ha ragione, ma quello di sapere come stanno davvero le cose. Da ultimo, dure accuse ai pratici del diritto quando esercitano tale attività sono state lanciate, in sede giornalistica, da ZAGREBELSKY, G. La brutta figura di noi giuristi sullo scandalo dei vitalizi. *La Repubblica* del 15 aprile 2015 (già prima, peraltro, dello stesso A., in sede più scientifica e con più ampio raggio critico, *I costituzionalisti*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 3.291 sgg.). Ho cercato di dimostrare l'infondatezza degli argomenti spesi in questi scritti nel mio LUCIANI, M. Le salmerie della scienza giuridica. *Rivista AIC*, n. 2, 2015.

¹⁸ BREGGIA, L. La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 18 (cors. nell'orig.).

discussione orale. Nemmeno le scuole delle professioni legali, per ragioni legate al loro statuto normativo,¹⁹ rendono queste prestazioni, che – pure – sarebbero preziose. Di conseguenza, lo stile degli atti e quello delle discussioni dipendono molto dalla personalità dei singoli²⁰ e dagli insegnamenti ricevuti nella fase del praticantato presso uno studio legale, quando il novizio apprende il *modus operandi* del *dominus*.²¹

3 Questioni di forma

Pur in mancanza di “una” lingua del ceto forense, tuttavia, alcuni dati comuni possono essere registrati. Provo ad elencarne i principali (o, almeno, quelli che a me sembrano tali), precisando che escludo volutamente ogni comparazione fra gli usi linguistici dell’avvocato e quelli del legislatore o del giudice,²² che ci condurrebbe troppo in là.

i) Un modo di esprimersi molto diverso dall'*everyday language*. Il *quisque e populo* (anche questa espressione è da giuristi e – forse – soprattutto da avvocati...) che legge un atto giudiziario sovente non lo comprende e cade, addirittura, in equivoco. Per rendersi conto di questo dato è sufficiente esaminare la stampa periodica: a parte pochissimi giornalisti specializzati (che si contano davvero sulle dita di una mano), la maggioranza dei commentatori mette in luce, degli atti difensivi, gli aspetti giuridicamente meno interessanti e si sofferma – eventualmente – su semplici profili “di colore”. Né questo dipende solo dalla tendenza dei giornali a solleticare la curiosità del pubblico più che a stimolarne la riflessione, bensì anche (e talvolta soprattutto) dall’effettiva difficoltà di comprensione di quanto viene letto.

Questa difficoltà di *comunicazione* e di *intendimento* è molto negativa per la classe forense, che si trova spesso ad essere additata all’opinione pubblica come un ceto di azzecagarbugli,²³ dediti al culto di forme obsolete. Va da sé che il problema non è di facile soluzione e che richiederebbe di agire – appunto – sia sul profilo della *comunicazione* (sollecitando gli avvocati ad una maggiore chiarezza, specie nei giudizi di più forte impatto mediatico) che su quello dell’*intendimento* (stimolando la formazione di una cultura giuridica diffusa).

¹⁹ Sul quale v., da ultimo, PERFETTI, U. Le scuole forensi prima e dopo la riforma della legge professionale. *Rass. forense*, 2014, p. 563 sgg.

²⁰ Come ha correttamente osservato Guido Alpa, il linguaggio forense dipende dalla personalità dei singoli avvocati più di quanto gli altri sottotipi di linguaggio giuridico dipendano dalla personalità degli operatori di settore: ALPA, G. Il linguaggio dell’avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia. In: AA. VV. *L’avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*. A cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli. Milano: Giuffrè, 2003, p. 39.

²¹ Analogamente, G. Alpa (2003, p. 17).

²² Talvolta si tratta di usi imposti dallo stesso diritto positivo, come accade per l’art. 118, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., che fa divieto al giudice di citare “autori giuridici”.

²³ Le principali “macchiette” dell’avvocato, diffuse nell’Ottocento, sono ricordate da TACCHI, F. Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica. Bologna: Il Mulino, 2002, p. 205 sg.

Il primo mi sembra il profilo più delicato. Anzitutto, perché molti tecnicismi giuridici si radicano nella storia (una certa propensione mentale risale addirittura alle esigenze di precisione formale implicate dal processo formulare romano). Inoltre, perché ogni scienza elabora un suo linguaggio tecnico e ha i suoi “tecnicismi specifici”,²⁴ in qualche misura indispensabili quando il livello di analisi e di approfondimento rende insufficiente il linguaggio comune (se si vuole, l’esempio migliore è proprio la linguistica, sicché alcune rampogne dei linguisti ai giuristi potrebbero essere utilmente dirette... ai linguisti medesimi).²⁵ Infine, perché gli stessi “tecnicismi collaterali”, che possono costituire “una zavorra di giri di parole e frasi formulari” o il “frutto, abnorme e resistente, dell’assuefazione a una stereotipia tramandata come un marchio di fabbrica”,²⁶ spesso sono responsabili dell’oscurità dei testi giuridici meno di quanto lo sia l’intrinseca confusione di pensiero di chi li scrive.

Più semplice, almeno in teoria, il secondo: se vi sono (pur pochi, s’è detto) giornalisti specializzati che sanno di diritto e ben comprendono i tecnicismi del linguaggio giuridico, vuol dire che anche sul piano della formazione degli operatori dei *media* sarebbe possibile lavorare con profitto. Certo, occorrerebbe uscire dalla logica perversa che è sottesa all’idea che per vendere occorra proporre al peggiore dei pubblici possibili la peggiore offerta d’informazione che si possa immaginare, ma si tratta di una battaglia culturale che vale la pena di combattere.

ii) Al di là dei tecnicismi, è diffuso nel ceto forense l’uso di un linguaggio molto paludato. Arcaismi, latinismi e... *latinorum* sono sparsi ovunque negli atti giudiziari²⁷ e questo può senz’altro sconcertare il lettore non addetto ai lavori. Indubbiamente non manca una qualche imperizia in particolare nell’uso della lingua latina (quante volte, ad esempio, si legge “*lato senso*”, anziché “*lato sensu*”?) e vi sono degli eccessi,²⁸ forse imputabili al “desiderio sottinteso” di alcuni avvocati “d’osservare nel linguaggio lo stile della casta in cui sono felicemente introdotti”²⁹ ma almeno nella fascia culturalmente più attrezzata della professione la prosa secentesca da *grida* manzoniane è stata abbandonata da tempo e – ad esempio – le espressioni latine sono usate solo perché realmente servono (come sostituire in modo altrettanto efficace e

²⁴ GARAVELLI, B. Mortara. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi, 2001, p. 10.

²⁵ Correttamente, dunque, BAMBI, F. La chiarezza della lingua del diritto. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 14, osserva che “del lessico specialistico il diritto non può fare a meno”.

²⁶ GARAVELLI, B. Mortara. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi, 2001, p. 17 e 154.

²⁷ In rete si può trovare, redatto proprio a cura di uno studio di avvocati, un “*Dizionario dei latinismi*” d’uso più frequente fra i giuristi.

²⁸ Segnalati, ad es., da RIPEPE, E. Il linguaggio del professore universitario di diritto. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 46 sgg.

²⁹ FIORELLI, P. Paradossi d’un linguaggio legale in crisi. In: AA. VV. *L’italiano giuridico che cambia*. Firenze: Accademia della Crusca, 2012, p. 231.

sintetico, ad esempio, *periculum* e *fumus* in una domanda cautelare?). Senza contare il fatto che quelli che un tempo erano latinismi (introdotti nel volgare giuridico per difetto di corrispondenti lemmi già disponibili)³⁰ ora ci paiono e sono vocaboli o espressioni italiane a tutti gli effetti. Certo, residuano singolarità che costituiscono autentici errori e fanno sorridere, come quando si scrive “obliterare” intendendo “dimenticare”, o avventure linguistiche come il frequente uso di “ultroneo”, che ormai non si sa più cosa significhi, se “spontaneo” (come dovrebbe essere rispettando l’antica *lectio*), o “superfluo” (come l’uso, pur assai discutibile, dei pratici sta finendo per imporre nella lingua vivente). Nel complesso, comunque, la lettura degli atti giudiziari, almeno entro una consistente fascia professionale, non dovrebbe arrecare gran pena al linguista o all’esteta. E gli errori di punteggiatura, la sintassi poco curata o le sviste nell’uso dei connettivi³¹ non s’incontrano più frequentemente che in altri campi professionali.

iii) Aspetti singolari si registrano anche in alcune formule sacramentali. È paradigmatico il caso dell’accesso alla Corte costituzionale. Quando questa entrò in funzione operava già da molto tempo la Corte di cassazione, alla quale tradizionalmente ci si rivolgeva qualificandola “suprema”. Che si doveva fare con la nuova arrivata? La Consulta sembrava collocata molto in alto, addirittura sopra la Cassazione, ma come chiamarla, visto che... è difficile trovare qualcuno che stia sopra chi è supremo? Molti dei primi legali che ebbero modo di patrocinare innanzi a lei nei primi anni si risolsero per la formula “sovrana Corte costituzionale” e ancora oggi alcuni avvocati della vecchia scuola adoperano questa formulazione, ma la maggior parte se la cava con un più asettico “eccellentissima”. E fa bene, visto che con la sovranità non si scherza e che, da giuristi, si deve tener conto dell’art. 1 della Costituzione, che ne registra la titolarità in testa al popolo.

4 Questioni di argomentazione

Se la forma linguistica è variabile lo è anche la strategia (meglio: tattica) argomentativa degli atti difensivi. Vediamo un paio di aspetti significativi.

i) Il primo riguarda i toni. Alcuni avvocati tendono a drammatizzare ogni controversia, altri sono più prudenti e riservano i toni più forti solo alle questioni che veramente meritano. Del resto, spesso è controproducente accentuare l’importanza della controversia, specie quando il giudice non è incline all’audacia e gli si chiede di rendere una pronuncia “storica”. Quanto, poi, ai toni nei confronti delle controparti e, in particolare, dei difensori avversari, in genere si osservano le norme della buona

³⁰ V. la puntuale ricostruzione di FIORELLI, P. L’italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo. In: ID. *Intorno alle parole del diritto*. Milano: Giuffrè, 2008, spec. p. 98 sgg.

³¹ Richiama giustamente l’attenzione sul punto VISCONTI, J. Il testo scritto: il contratto. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 125 sgg.

educazione. Non mancano, però, ipotesi di espressioni sconvenienti od offensive, delle quali il giudice può (e deve) disporre l'espunzione in forza dell'art. 89 cod. proc. civ.,³² applicabile – peraltro – anche agli altri riti processuali.

ii) Il secondo riguarda il modo in cui si cerca di convincere il giudice. È pessima scelta quella di azzardarsi a insegnare al giudice a fare il suo mestiere, specie ricorrendo all'*argumentum ex auctoritate*. Quando, poi, l'autorità cui ci si appella è quella del difensore (magari perché si tratta di un avvocato o di uno studioso di prestigio) le probabilità che si realizzi l'incubo descritto da Calamandrei (che l'avvocato difficilmente può far vincere, ma ben più facilmente può far perdere la causa) si alzano a dismisura. Anche qui, comunque, mediamente si registra uno stile misurato, perché in genere l'avvocato si rivolge al giudice con rispetto, ma senza inutili servilismi. Certo, alcuni stilemi discutibili restano, come quando si scrive "a mio sommessissimo avviso", "ricordo a me stesso" o simili, ma anche qui si tratta di formule che non v'è ragione di mettere al bando, ma semplicemente di utilizzare con la dovuta ragionevolezza.

5 Questioni di quantità

In una controversia giuridica non conta solo che lingua si utilizza o come s'impiega la tattica argomentativa. Ha assunto, infatti, importanza primaria, negli ultimi anni, "quanto" si scrive o si dice. La questione è connessa a quella, ben più ampia, dell'efficienza della tutela giurisdizionale, della quale ho avuto modo di occuparmi più diffusamente in altra occasione e che qui può essere toccata solo di striscio.³³

Ricordo soltanto che:

a) Nel nostro diritto positivo non troviamo espressioni come "efficienza della giurisdizione" o "efficienza della tutela giurisdizionale".

b) La cosa si spiega perché la Costituzione si occupa dell'"efficienza" all'art. 97, fissando il principio del "buon andamento" dell'amministrazione.

c) La Corte costituzionale ha parlato di "buon andamento dell'amministrazione della giustizia", affermando anche che si tratta di un "servizio pubblico essenziale",³⁴ ma la peculiarità dell'amministrazione della giustizia non le è sfuggita.

d) Infatti, l'applicazione del principio del buon andamento deve essere circoscritta. "Tanto detto principio quanto il correlativo sindacato di legittimità costituzionale

³² "Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive" (comma 1); "il giudice, in ogni stato della istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa" (comma 2).

³³ Rinvio senz'altro al mio LUCIANI, M. Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale. *Rivista AIC*, n. 4/2014 (reperibile *online*), e in *Dir. soc.*, 2014, p. 433 sgg., dal quale riprendo anche alcuni dei passaggi del testo.

³⁴ Sent. n. 171 del 1996.

attengono [...] alle leggi concernenti l'organizzazione della giustizia: quindi a quelle che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo". Invece, "ambito del tutto diverso, ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione, è l'esercizio della funzione giurisdizionale [...]".³⁵

e) Il peculiare profilo funzionale della giurisdizione rende assai problematica, dunque, una sua valutazione in termini di efficienza.

f) Nondimeno, il diritto positivo impone il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (per la prima volta, con chiarezza, l'ha fatto la legge di delegazione che ha poi condotto al codice del processo amministrativo: art. 44, comma 2, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69).

g) Una tutela effettiva è difficile da assicurare se i processi durano troppo.

h) Un processo può durare troppo anche a causa dell'eccessiva lunghezza degli scritti difensivi.

Pur vero tutto questo, l'eccessiva lunghezza degli scritti non dovrebbe *mai* determinare conseguenze processuali. Il legislatore, però, l'ha pensata diversamente. Così, l'art. 40, comma 1, lett. a), del d. l. n. 90 del 2014, nel testo risultante dalla l. di conv. n. 114 del 2014, ha preteso di imporre una predeterminazione dei limiti quantitativi degli scritti difensivi (in materia di appalti), novellando l'art. 120, comma 6, cod. proc. amm. Ivi, ora, si dispone che

Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

³⁵ I passi riportati nel testo sono tratti dalla cit. sent. n. 376 del 1993. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale è ferma. Correttamente, dunque, si è affermato che "per giurisprudenza costante di questa Corte, detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione" (ord. n. 44 del 2006).

Non si tratta di scelte convincenti. Delle due, infatti, l'una. Se si fa riferimento a criteri puramente formali è evidente la loro insufficienza, visto che la difficoltà di un problema giuridico non dipende da dati puramente estrinseci. Se, invece, si fa riferimento a criteri sostanziali, l'opinabilità delle valutazioni è evidente, e un conto è che questa pesi – al più – in sede di condanna nelle spese, altro che condizioni la stessa ammissibilità di uno scritto difensivo o l'obbligazione del giudice di pronunciarsi. Meglio sarebbe stato, allora, responsabilizzare direttamente i difensori, magari disponendo che per atti superiori a certe dimensioni fosse obbligatoria una loro sintesi contenuta in limiti prefissati (lo si fa già per i ricorsi alla Corte UE, che ha emanato apposite istruzioni alle parti) e che essa valesse ad esternare gli *argumenta* ritenuti essenziali (così facilitando il compito del giudice). E addirittura si sarebbe potuto anche stabilire che l'inosservanza di questa obbligazione (più che dar luogo ad un'ipotesi di illecito disciplinare, difficilmente costruibile) potesse essere considerata in sede di determinazione delle spese processuali, onerando il responsabile (il difensore, dunque, non la parte) del pagamento di una somma a titolo di – diciamo così – *punitive damages*. Senza contare, comunque, che la miglior sanzione della prolissità sono il progressivo disinteresse del giudice e il conseguente indebolimento dell'efficacia delle difese.

Nella pratica, sia il Presidente della Corte di cassazione che quello del Consiglio di Stato hanno adottato rigorose linee-guida per la redazione degli atti giudiziari, anche movendosi, in parte, nella direzione ora segnalata.

Quanto al processo amministrativo, sempre nei giudizi di cui all'art. 120 cod. proc. amm., con decreto 25 maggio 2015³⁶, salva la possibilità di concedere limitate deroghe “qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico” (art. un., n. 8) o “qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti”, si è disposto che

[...] le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.

Il quale, a sua volta, stabilisce che

³⁶ Pubblicato in G.U., 5 giugno 2015, n. 128.

[...] gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

Quanto al giudizio di cassazione, con Nota del Primo Presidente 17 giugno 2013, prot. n. 13.101, indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, si sono richiamate le regole di cui all'art. 47 reg. Corte EDU ("nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine, il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto") e le previsioni del menzionato decreto del Presidente del Consiglio di Stato, rappresentando che "queste ultime appaiono indicazioni di un indubbio valore anche con riferimento ai ricorsi, ai controricorsi e alle memorie che riguardano il giudizio di cassazione" e aggiungendo che

[...] per tale giudizio, tenuto conto del percorso giurisdizionale al cui termine esso si pone e della specifica funzione che il legislatore assegna al giudice di legittimità, ben potrebbe ritenersi congruo un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie.

E che, "nel caso ciò non fosse possibile, per l'eccezionale complessità della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente rispettata se l'atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto" e che sarebbe "raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia l'estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura dell'atto stesso".

È interessante notare che, proprio prendendo spunto da queste indicazioni, di recente è stata imposta (invero nella forma più cauta dell'"invito"...) alle parti di un processo civile la redazione di una sintesi delle pregresse difese, perché "la concisione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e ha lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle altre parti, sia al giudice".³⁷ Quanto questi inviti siano diversi dagli ordinari, però, una volta che provengono dal giudice, è lecito dubitare.

6 La discussione

Fin qui s'è parlato degli scritti difensivi. Ma l'attività del difensore, ovviamente, è anche orale e – anzi – la nostra Costituzione valorizza il principio dell'oralità, specie del processo penale (art. 11, comma 3). Non ho alcuna dimestichezza con quel rito,

³⁷ App. Milano, Sez. I civ., ord. 14 ottobre 2014.

sicché su di esso mi taccio.³⁸ Per gli altri le difese orali sembrano avere un'importanza limitata e le discussioni, oltre a farsi sempre più rigorose e sempre meno (in senso negativo) retoriche,³⁹ tendono addirittura a scomparire. Le ragioni sono molteplici.

Anzitutto, nei giudizi di legittimità e comunque davanti alle giurisdizioni superiori, gli argomenti “ad effetto” che fanno leva sui fatti di causa, ovviamente, non possono essere spesi. Può essere efficace (per quanto possa non apparire propriamente cortese), semmai, proporre in camera di consiglio o in udienza delle eccezioni processuali non formulate negli scritti, mettendo così in difficoltà l'avversario, costretto a replicare all'impronta.

In secondo luogo, i ruoli d'udienza sono sempre estremamente “pieni”, sicché la discussione deve essere limitata ai casi che davvero la meritano: una discussione “inutile” indispette terribilmente il collegio giudicante, sia perché sottrae tempo alla trattazione delle cause più delicate, sia perché riduce il tempo a disposizione per la decisione della controversia e per la redazione delle motivazioni.

Infine, pesa (come accade in Corte di cassazione) la mancata previsione delle repliche orali o (come accade altrove) la scarsa propensione di alcuni presidenti di collegio a consentirle, mentre esse potrebbero essere la ragione reale della discussione. Personalmente, da tempo ho proposto che: a) si introduca il principio che la discussione deve essere chiesta (dai difensori o dallo stesso giudice, se ha bisogno di chiarimenti) per tempo; b) si comunichi ai difensori per posta elettronica certificata il tempo assegnato a ciascuno (come accade in Corte di giustizia); c) si formulino ai difensori specifici quesiti, per far sì che la discussione si concentri su quanto davvero serve.

In ogni caso, al di là delle regole e delle prassi, quel che conta è che i giudici e gli avvocati concepiscano la discussione non come – rispettivamente – tempo perso o un'occasione per “fare passerella”, ma come un luogo essenziale del confronto reciproco. E, in questa prospettiva, anche l'impiego di un linguaggio efficace diventa, per i difensori, elemento costitutivo di un'adeguata prestazione professionale.⁴⁰

A linguagem do advogado

Resumo: O presente ensaio analisa a importância da linguagem não só na expressão da fundamentação legal, mas, também, na argumentação dos juristas. A ideia central é de que a linguagem falada é a mesma linguagem usada no pensamento, uma vez que a linguagem é parte essencial da identidade

³⁸ Rinvio alle articolate notazioni di COPPI, F. Il linguaggio della difesa penale. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013, *passim*.

³⁹ Lo notava già GARAVELLI, B. Mortara. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi, 2001, p. 217.

⁴⁰ Correttamente è stato scritto che “argomenti inadeguati e discorsi confusi violano precisi doveri deontologici”: MARINI, A. Mariani. Presentazione. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013, p. 9.

pessoal. De fato, é essencial assegurar o pluralismo linguístico, assim como deve ser criticada a hipótese de como se estabelece a supremacia de uma linguagem sobre as outras. No caso específico dos advogados, linguagem é principalmente considerada pela clareza e eficiência na comunicação legal. Contudo, não é inconcebível que, por vezes, obscuridade, ambiguidade e incerteza sejam intencionais. Por fim, deve ser considerada a dificuldade de conceituar uma “linguagem geral dos advogados”, porque a classe dos advogados é muito heterogênea.

Palavras-chave: Advogado. Direito. Linguagem.

The lawyer's language

Abstract: The essay analyzes the importance of language not only in the expression of legal topics but also in jurist's reasoning. The basic idea is that the spoken language is the same language in which people think, because language is an essential part of personal identity. Indeed, it is essential to ensure linguistic pluralism and the hypothesis in which the supremacy of one language over the others is established must be criticized. In the lawyer's specific case, language is mostly considered for the clarity and the efficiency of legal communication. However, it is not inconceivable that sometimes obscurity, ambiguity and uncertainty are intentional. Finally, it must be considered that it is difficult to define a general “lawyer's language”, because the lawyer's class is much differentiated.

Keywords: Language. Law. Lawyer.

Fonti citate

AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.

AA. VV. *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*. A cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli. Milano: Giuffrè, 2003.

AA. VV. *L'italiano giuridico che cambia*. Firenze: Accademia della Crusca, 2012.

AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013.

AA. VV. *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*. A cura di A. Mariani Marini. Pisa: Pisa University Press, 2014.

AA. VV. *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*. Firenze: Accademia della Crusca, 2012.

ALPA, G. Il linguaggio dell'avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia. In: AA. VV. *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*. A cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli. Milano: Giuffrè, 2003.

BAMBI, F. La chiarezza della lingua del diritto. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.

BAMBI, F. Parole e costituzioni. In: AA. VV. *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*. Firenze: Accademia della Crusca, 2012.

- BREGGIA, L. La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- CATTANI, A. Come dirlo? E come non dirlo. In: AA. VV. *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*. A cura di A. Mariani Marini. Pisa: Pisa University Press, 2014.
- CERRI, D. Il linguaggio dell'avvocato civilista. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- CONTE, G. Il linguaggio della difesa civile. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- COPPI, F. Il linguaggio della difesa penale. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- FIORELLI, P. L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo. In: ID. *Intorno alle parole del diritto*. Milano: Giuffrè, 2008.
- FIORELLI, P. Paradossi d'un linguaggio legale in crisi. In: AA. VV. *L'italiano giuridico che cambia*. Firenze: Accademia della Crusca, 2012.
- GARAVELLI, B. Mortara. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi, 2001.
- GROSSI, P. Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società. *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014.
- GROSSI, P. Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto. *Riv. int. fil. dir.*, 2014.
- HUMBOLDT, W. V. Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. Trad. it. di A. Carrano: Sullo studio comparato delle lingue in relazione alle diverse epoche dello sviluppo linguistico. *Scritti filosofici*. A cura di G. Moretto e F. Tessitore. Torino: UTET, 2007.
- LAHIRI, J. *In altre parole*. Milano: Guanda, 2015.
- LUCIANI, M. Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale. *Rivista AIC*, n. 4/2014 (online), e *Dir. soc.*, 2014.
- MADIA JR., T. Il linguaggio dell'avvocato penalista. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- MARINI, A. Mariani. Presentazione. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- PERFETTI, U. Le scuole forensi prima e dopo la riforma della legge professionale. *Rass. forense*, 2014.
- RIPEPE, E. Il linguaggio del professore universitario di diritto. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- SACCO, R. *Lingua e diritto. Ars interpretandi*, 2000.
- SCHMITT, C. *Verfassungslehre*. 5. ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1970.
- TACCHI, F. *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*. Bologna: Il Mulino, 2002.
- VICO, G. De nostri temporis studiorum ratione. In: *Opere filosofiche*. Firenze: Sansoni, 1971.
- VISCONTI, J. Il testo scritto: il contratto. In: AA. VV. *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. A cura di A. Mariani Marini e F. Bambi. Pisa: Pisa University Press, 2013.
- ZACCARIA, G. Il linguaggio del legislatore. In: AA. VV. *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*. A cura di R. Romboli. Pisa: Pisa University Press, 2013.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

LUCIANI, Massimo. Il linguaggio dell'avvocato. *Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ*, Belo Horizonte, ano 14, n. 20, p. 73-87, jul./dez. 2016.

Recebido em: 10.08.2016.

Aprovado em: 06.12.2016.